

## Edizione di lunedì 25 giugno 2018

### ENTI NON COMMERCIALI

**Quale destino per le SSD senza scopo di lucro?**

di Guido Martinelli

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Semplificati: componenti reddituali rilevanti per cassa**

di Sandro Cerato

### ACCERTAMENTO

**Srl a base ristretta e costi indeducibili, nessuna tassazione sui soci**

di Alessandro Carlesimo

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio: disciplina fiscale**

di Fabio Garrini

### IVA

**Incrementi aliquote Iva sterilizzati?**

di EVOLUTION

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Quale destino per le SSD senza scopo di lucro?**

di Guido Martinelli

L'ultima Giunta del Coni ha comunicato che il Consiglio Nazionale, già convocato per il prossimo 10 luglio, avrà il compito di valutare ed approvare molte **delibere** tra le quali quella che dovrebbe dare il via libera al **riconoscimento ai fini sportivi**, da parte del Coni, delle **nuove società dilettantistiche lucrative** introdotte nel nostro ordinamento dalla **L. 205/2017**.

Si ricorda che questo appare essere solo il **primo passo** verso la definitiva operatività di tali nuove società. Sarà infatti necessario, poi, affiliarsi ad una **Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, ente di promozione** che abbia nel frattempo provveduto a modificare le proprie carte statutarie onde consentire l'affiliazione di detti nuovi enti.

Ciò premesso, **quale destino avranno le “vecchie” società di capitali dilettantistiche** non lucrative nel frattempo esistenti e, comunque, **varrà ancora la pena costituirne di nuove?**

Per poter affrontare il problema partiamo dall'analisi di una recente **sentenza (sentenza n. 2050 del 30.04.2018)** della **CTR Lombardia** che ha accolto l'appello della Agenzia delle entrate nei confronti di un contribuente, società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che aveva visto, invece, accolte le sue ragioni dalla CTP Milano.

Le motivazioni dell'Ufficio partono da un **“ravvisato esercizio di attività di natura esclusivamente commerciale e lucrativa”** basata essenzialmente (ma non solo) sulla **“cessione parziale effettuatisi dai tre familiari e soci amministratori delle loro quote ad un nuovo socio e l'omessa convocazione dell'organo assembleare per deliberare la materia”** ravvisandosi così: **“un esclusivo carattere commerciale ovvero mirato ad uno scopo di lucro”**.

Il Giudicante di secondo grado accoglie l'appello della Agenzia evidenziando, tra l'altro, che la società aveva: **“operato in maniera complessiva con iniziative tipiche di una impresa che gestisce impianti sportivi, astenendosi invece dall'avere ad un tempo attuato attività di carattere promozionale per lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica”**.

Emerge chiaramente che l'Agenzia, in sede di accertamento, non ha valutato che **la SSD non lucrativa**, come testualmente indicato dall'**articolo 90, comma 17, L. 289/2002**, è a tutti gli effetti una **impresa** disciplinata dal quinto libro del codice civile, come tale soggetta alla disciplina di cui all'**articolo 2247 cod. civ.**

Infatti, tale società non configura un **“ente senza scopo di lucro”** come spesso erroneamente

definito, quanto un **ente lucrativo** che persegue l'obiettivo del **lucro oggettivo ma rinuncia a quello soggettivo** (ossia alla distribuzione di questo ai soci).

Pertanto, in tal caso, si dovrebbe più correttamente affermare che **trattasi di enti che prevedono il divieto di distribuzione di utili**.

Quindi, mentre nelle **associazioni** dovrà prevalere la **vita associativa**, il “*minimo comune denominatore*” che affratella gli associati, la c.d. *affectio societatis*, le **SSD non lucrative** si caratterizzano (o dovrebbero caratterizzarsi) dalla **finalità imprenditoriale con l'obiettivo del reinvestimento dell'utile prodotto** (il riferimento è alla impresa sociale della riforma del terzo settore).

A questo quadro di riferimento si unirà, presto, **la nuova società** di capitali sportiva dilettantistica **lucrativa**.

Questa **dovrà essere iscritta al Registro Coni, affiliata ad una Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, svolgere effettiva attività sportiva e provvedere al tesseramento dei propri praticanti sportivi**.

Ricordo, infatti, che il regolamento di funzionamento del registro (**deliberazione CN Coni n. 1574 del 18.07.2017**) prevede, al suo **articolo 6**, tra le **cause di cancellazione dal registro**, alla lettera b), la **perdita di uno dei requisiti** di cui al precedente **articolo 3**. Tra questi, al comma 1, lett. e): **“svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'organismo sportivo di appartenenza”**.

Questo ci consente ora di trarre alcune considerazioni conclusive.

**Le srl sportive dilettantistiche, sia lucrative che non, dovranno avere, sotto il profilo sportivo le medesime caratteristiche.**

Di conseguenza **l'unica vera differenza** si avrà sotto il profilo civilistico legato alla **previsione statutaria di divieto, o meno, di distribuzione di utili tra gli associati**.

Ma **la non lucrativa**, godendo di maggiori agevolazioni, **sarà tenuta a dimostrare**, in un ipotetico giudizio, **tale sua caratteristica**.

**Come riuscire a dimostrare tale natura**, prescindendo dal mero tenore letterale dello statuto, che potrebbe non essere ritenuto sufficiente, **appare la scommessa sul futuro della non lucrativa**.

D'altro canto questa ha ragione d'essere solo se sfrutta integralmente le **agevolazioni fiscali** possedute, sia ai fini dei **redditi** ([articolo 148 Tuir](#)) che **Iva**. Ciò perché, altrimenti, diventerebbe, in caso di svolgimento di **attività commerciale, fiscalmente più onerosa della lucrativa**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione  
**I NUOVI ADEMPIIMENTI E LE NUOVE REGOLE  
PER LO SPORT ITALIANO**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Semplificati: componenti reddituali rilevanti per cassa***

di Sandro Cerato

A norma del novellato [\*\*articolo 66, comma 1, Tuir\*\*](#), in vigore dal periodo d'imposta 2017, il **reddito delle imprese in contabilità semplificata** “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa”.

Conseguentemente, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, **secondo il criterio di cassa**, ovvero **all’atto dell’effettiva percezione**:

- i **ricavi indicati all’articolo 85 Tuir**;
- gli **altri proventi** indicati nell’[\*\*articolo 89 Tuir\*\*](#).

Il summenzionato criterio di cassa è altrettanto applicabile alle “**spese sostenute**” nell’esercizio d’impresa quali, ad esempio:

- le **spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita**, di beni impiegati nel processo produttivo oppure incorporati nei servizi;
- gli **oneri per utenze, materiali di consumo e spese condominiali**;
- le **imposte comunali deducibili**;
- i costi per **assicurazioni**;
- gli **interessi passivi**.

La [\*\*circolare AdE 11/E/2017\*\*](#) ha sottolineato come, relativamente alle operazioni da cui derivano componenti positivi e negativi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito secondo il **criterio di cassa**, assumano rilevanza:

- i **costi riguardanti contratti da cui derivano corrispettivi periodici** (deducibili quindi al momento del sostenimento della spesa);
- gli **eventuali versamenti effettuati e/o corrispettivi ricevuti a titolo di acconto** (es. la fattura emessa nel mese di dicembre 2017 quale acconto di una prestazione da effettuare nel 2018, incassata entro il 31.12.2017 dà origine ad un ricavo per il 2017).

L’adozione del criterio improntato alla cassa comporta la **necessità di individuare esattamente quando i ricavi si intendano “percepiti” e le spese si considerino “sostenute”**, momenti che risulteranno difficilmente individuabili per le imprese in **contabilità semplificata** le quali, fino al periodo d’imposta 2016, ai fini della determinazione del reddito, si sono disinteressate delle movimentazioni finanziarie dovendo gestire l’intera contabilità secondo il **principio di**

competenza, previo utilizzo dei soli registri Iva.

Pertanto, ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile secondo le nuove regole, sarà necessario prestare particolare attenzione alle **transazioni che avvengono con strumenti diversi dal denaro contante** e, in particolar modo, a quelle che si sono **perfezionate a cavallo d'anno**, vale a dire le transazioni che si sono manifestate **in prossimità della fine dell'anno o all'inizio di quello successivo**.

Se può essere relativamente semplice individuare il momento in cui i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute in presenza di **pagamenti in contanti**, altrettanto non può dirsi per le transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal precedente.

Ciò nonostante, per i pagamenti e gli incassi che non avvengono in denaro contante è comunque possibile rispettare quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria in merito all'individuazione del momento di **rilevanza fiscale dei compensi "percepiti" e delle spese "sostenute" nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo**, *"attesa l'analogia di formulazione tra il nuovo comma 1 dell'articolo 66 del Tuir e il comma 1 dell'articolo 54 dello stesso testo unico"* ([circolare AdE 11/E/2017](#)).

**Modalità di Percezione del ricavo e sostenimento della spesa**

**pagamento**

**Assegno circolare** Il ricavo (o il costo) si considera realizzato (o sostenuto) nel momento in cui **il e/o bancario titolo di credito entra (esce) nella disponibilità dell'impresa**, ovvero all'atto della sua materiale consegna dall'emittente al ricevente, non rilevando ai fini dell'imputazione temporale del componente la circostanza che il versamento sul conto corrente del titolo intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta.

**Bonifico**

Il ricavo si considera realizzato *nell'esercizio in cui risulta l'accredito vale a dire dalla "data di disponibilità"*, ovvero **la data a decorrere dalla quale la somma può essere prelevata**.

La spesa si considera sostenuta alla **data in cui viene impartito l'ordine di bonifico**.

Seminario di specializzazione

**INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E  
STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ACCERTAMENTO

---

### ***Srl a base ristretta e costi indeducibili, nessuna tassazione sui soci***

di Alessandro Carlesimo

Una questione, sovente al centro del dibattito, attiene all'operatività della presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito definitivamente accertato in capo alla srl a ristretta compagine sociale.

In virtù di tale presunzione **l'Amministrazione finanziaria, in parallelo all' emissione dell'atto di rettifica dell'imponibile nei confronti della srl, avvia un accertamento complementare nei confronti dei rispettivi soci, imputando a questi l'utile extrabilancio non dichiarato dalla società.**

Tale **ricostruzione presuntiva**, del quale l'accertamento sulla società costituisce **antecedente logico**, trae spunto dal **vincolo di solidarietà e reciproco controllo** che lega i soci delle piccole srl partecipate da un numero limitato di soggetti. **Il ragionamento induttivo si fonda su una regola empirica secondo la quale**, in predette realtà aziendali, **si può verosimilmente ritenere che i maggior utili non dichiarati vengano distribuiti a ciascun socio** in misura proporzionale alle quote di partecipazione da questi detenute.

**L'automatica attribuzione pro quota del maggior reddito** rideterminato in capo alla srl, pur non trovando alcun supporto legislativo (a differenza di quanto avviene nelle società di persone e nelle srl che optano per la trasparenza fiscale ex [articolo 116 Tuir](#)) **costituisce prassi diffusa e ammessa dalla Giurisprudenza che, in più occasioni, ha avuto modo di statuire la legittimità del ribaltamento dell'utile extracontabile** ([Cass. n. 27778/2017](#), [n. 5925/2015](#), [n. 17984/2012](#), [n. 12576/2012](#)), **salva, tuttavia, la facoltà del contribuente di fornire la prova che il maggior utile occultato non sia stato effettivamente distribuito**, ora per ragioni legate all'**estraneità del socio alla gestione amministrativa** della società (cfr. CTR Puglia n. 40/2011, CTR Toscana n. 396/2011), ora per ragioni legate all'**assenza di una concreta provvista finanziaria** trasferibile alla sfera patrimoniale di quest'ultimo (cfr. [Cass. n. 923/2016](#), [n. 19013/2016](#), [n. 20806/2013](#)).

**Ed è proprio in relazione alla necessaria presenza di disponibilità finanziarie correlate al maggior reddito societario che la CTP Reggio Emilia, con sentenza n. 22/2018, si è pronunciata fornendo un quadro ancor più chiaro sull'operatività della presunzione in commento.**

Nello specifico, il Collegio adito, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un procedimento che vedeva coinvolto un socio di una srl a base familiare il cui reddito era stato rettificato in aumento a motivo di **costi indeducibili**, **ha concluso che l'apodittica distribuzione può trovare applicazione nei soli casi in cui la rettifica dell'utile societario scaturisca da maggiori ricavi**

**imponibili sottratti ad imposizione, "...non, certo dai minori costi deducibili che di per se non creano provvista finanziaria".**

Dunque, soltanto nelle ipotesi, ad esempio, di **accertamento di ricavi "in nero"** la presunzione semplice assume *de plano* i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dalle norme di legge ([articolo 2427 cod. civ.](#); [articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#)), **potendo gli elementi positivi di reddito occultati tramutarsi in reddito di capitale rilevante ex articolo 47 Tuir.**

A ben vedere, il provvedimento ben si concilia con la posizione assunta dall'**AIDC**, la quale ha sostenuto che la presunzione possa trovare applicazione "solo e nei limiti in cui il maggior reddito accertato in capo alla società discenda da fattispecie che implicano una comprovata formazione di risorse finanziarie occulte, quindi da ricavi non dichiarati o da costi fittiziamente sostenuti" (**Norma di comportamento n. 198 AIDC**), circostanze che evidentemente non si verificano laddove la rettifica riguardi, ad esempio, costi **effettivamente sostenuti ma ritenuti in tutto o in parte indeducibili**.

Appare chiaro che, mentre i maggiori ricavi accertati possono sottendere la formazione surrettizia di mezzi finanziari ripartibili tra i soci, di converso, **il maggior utile fiscale derivante dal disconoscimento di costi deducibili comporta un accrescimento del reddito da un punto di vista prettamente tributario** (nel senso di accrescere la capacità contributiva della società), non anche finanziario (nel senso di drenare liquidità verso i soci accrescendone il relativo patrimonio).

Si segnala inoltre che la CTP, soffermandosi sui risvolti processuali della fattispecie, **ha confermato quanto espresso dalla Corte di Cassazione in merito all'indipendenza dei due giudizi tributari**, prevedendo che non si debba far luogo alla sospensione del processo tributario nei confronti del socio in attesa della definitività dell'accertamento incentrato sulla società.

In passato, la sospensione veniva spesso invocata poiché **l'approccio dei verificatori poteva risultare criticabile dal punto di vista dell'operatività della presunzione, la stessa infatti non può operare laddove si desuma un fatto ignoto (la distribuzione dell'utile ai soci) da un fatto, parimenti, ignoto (presenza di un reddito non definitivamente accertato)**. Al riguardo, è ormai pacifico che il fatto noto su cui poggia il procedimento induttivo risiede non tanto nella certezza del **maggior utile societario**, quanto nel dato di fatto (oggettivamente riscontrabile) connesso alla **ristretta base societaria**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio: disciplina fiscale***

di Fabio Garrini

Nelle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate alla fine del mese di maggio arriva la conferma dell'**irrilevanza fiscale degli aggiornamenti di stima** operati nel bilancio in chiusura per **fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**.

La conclusione era intuibile e già sul tema chi scrive si era espresso all'indomani della pubblicazione della *newsletter* riguardante il **principio contabile Oic29** ("[\*\*Fatti dopo la chiusura dell'esercizio: implicazioni fiscali\*\*](#)"): se per l'Organismo Italiano di Contabilità il fatto di tener conto di un evento intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio (ai sensi del paragrafo 4 dell'Oic 29) si deve tradurre esclusivamente in un **aggiornamento della stima ma non in una riqualificazione del componente**, la necessaria conseguenza è che tale aggiornamento continui ad essere qualificato come accantonamento, quindi fiscalmente irrilevante.

#### **La posizione dell'Oic**

L'esempio rappresentato nella *newsletter* riguarda il classico caso di **esito del contenzioso** nei primi mesi dell'anno successivo quello oggetto di bilancio. Secondo l'Oic tale evento richiede **esclusivamente la necessità di aggiornare la stima senza però procedere ad una riclassificazione della passività**: quindi l'importo accantonato deve essere adeguato, ma la certezza sopravvenuta non può portare a riqualificare il **fondo** come **debito**.

Come era stato segnalato, la posizione espressa dall'Oic risultava di significativo rilievo ai **fini fiscali**: pur essendo noto **l'esito della causa**, le passività mantenevano la qualificazione di **accantonamento**, con conseguente **indeducibilità** ai sensi dell'[\*\*articolo 107, comma 4, Tuir\*\*](#).

Tale previsione stabilisce infatti che gli accantonamenti ai fondi diversi da quelli espressamente previsti (e i rischi afferenti il contenzioso legale non è tra questi) non risultano deducibili, con la conseguenza che il corrispondente **onere** potrà essere **dedotto solo nel momento in cui si manifesterà con certezza la passività**.

#### **Il chiarimento dell'Agenzia**

In merito alla questione esaminata, richiamando le conclusioni dell'Oic, l'Agenzia osserva come un onere divenuto "**certo**" successivamente alla **chiusura dell'esercizio "x"** deve essere portato in **deduzione** dal reddito dell'esercizio "**x+1**".

Se il **contenzioso legale** viene a soluzione nel **marzo 2018**, la **stima deve essere aggiornata** nel

bilancio in chiusura del periodo precedente, ma occorre considerare la passività come **fondo**.

Pertanto, non sarà possibile computare alcuna **deduzione nel 2017**. Solo nel **2018**, manifestatosi l'evento, sarà possibile

- riallocare la passività dal gruppo dei **fondi** a quello dei **debiti** (essendo divenuto l'accantonamento un costo certo),
- computare una **variazione in diminuzione** per l'onere di cui si acquisisce certezza a seguito dell'esito del contenzioso.

Vengono portati all'attenzione dell'Agenzia **due casi concreti**:

- **contenzioso con un ex dipendente** in corso al 31 dicembre 2017, il cui onere che viene definito a seguito di sentenza o transazione nel mese di marzo 2018, e conseguentemente iscritto nei fondi del bilancio 2017 per l'esatto importo pagato (Oic 29),
- accantonamento per il **rinnovo di contratti collettivi di lavoro**, chiusi nei primi mesi del 2018, che prevedono un'integrazione delle retribuzioni del 2017 e che vengono iscritti, per l'esatto ammontare pagato, nei fondi del bilancio 2017.

Il dubbio avanzato riguardava la possibilità di **ammettere in deduzione** già nel 2017 i **maggiori oneri rilevati** nel **bilancio in chiusura**, ma la cui conoscibilità si ha a seguito di fatti intervenuti nell'anno successivo.

L'Agenzia ha precisato che sia l'onere derivante dalla sentenza o transazione con l'ex dipendente intervenuta a marzo 2018, sia l'onere per l'integrazione delle retribuzioni chiuse nei primi mesi del 2018 **sono deducibili nel periodo di imposta 2018**.

L'ovvia conseguenza operativa è che nel modello **redditi 2018**, relativo al periodo di imposta 2017, sarà necessario operare le opportune **variazioni in aumento** per sterilizzare l'importo degli **accantonamenti imputati a conto economico**.

La deduzione è quindi rinviata all'anno nel quale viene acquisita la **certezza dell'onere**.



## IVA

### **Incrementi aliquote Iva sterilizzati?**

di **EVOLUTION**

**La norma che all'interno del decreto Iva contiene la disciplina sulle aliquote dell'imposta è l'articolo 16 che si struttura in tre commi (il comma 4 è stato abrogato già dal 1997).**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.**

**Il presente contributo analizza la disciplina generale delle aliquote Iva evidenziando l'indirizzo del Governo in merito agli incrementi previsti per il futuro.**

Ai sensi dell'[articolo 16 del D.P.R. 633/1972](#), nel sistema Iva nazionale trovano applicazione **4 misure** di aliquote diverse:

- l'aliquota **ordinaria** ([comma 1](#)), stabilita nella misura del 22%;
- l'aliquota **agevolata** del **10%** ([comma 2](#));
- la **nuova aliquota** agevolata del **5%** ([comma 2](#));
- l'aliquota **super agevolata** del **4%** ([comma 2](#)).

La **misura** dell'aliquota Iva applicabile è **oggettivamente** dipendente dal tipo di **bene** ceduto o di **servizio** effettuato.

La [Tabella A](#) allegata al decreto Iva individua i beni e i servizi che scontano un'**aliquota** Iva **diversa** da quella **ordinaria** e in particolare:

- la **Parte II** contiene l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota del **4%**. Trattasi in genere di **prodotti alimentari** di prima necessità, nonché di fabbricati abitativi “prima casa”: in pratica, quindi, il riferimento è a beni e servizi che il legislatore considera particolarmente **meritevoli di tutela**. La possibilità per il nostro Stato di applicare un'aliquota inferiore a quella minima del 5%, prevista dall'[articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE](#), deriva dalla cosiddetta clausola “**standstill**” stabilita dall'articolo 110 della stessa Direttiva, in forza della quale **gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 avevano stabilito aliquote ridotte inferiori alla detta misura minima potevano**

**mantenerle;**

- la **Parte II-bis** contiene l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota del **5%**;
- la **Parte III** contiene l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota del **10%**.

Quando il bene o il servizio **non rientra in nessuna Parte della Tabella A** allora trova applicazione – in via residuale – **l'aliquota Iva ordinaria**.

In altri termini, attraverso un **criterio residuale**, è stata disposta l'applicazione dell'**aliquota ordinaria** alle operazioni imponibili aventi ad oggetto beni e servizi che non sono stati indicati nella Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, recante l'elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota ridotta.

L'[\*\*articolo 9 del D.L. 50/2017\*\*](#) ha previsto alcune modifiche con riferimento alle **misure** delle **aliquote Iva** applicabili **dal 2018 in avanti**.

In particolare, è stato stabilito l'**innalzamento** dell'aliquota Iva del **10%**:

- all'**11,5%** nel 2018
- al **12%** nel 2019 e
- al **13%** dal 2020.

In seguito, l'[\*\*articolo 5 del D.L. 148/2017\*\*](#) ha modificato le **misure** degli **incrementi** per gli anni **2018 e 2019**, sicché in tali annualità l'aliquota del **10%** avrebbe dovuto salire:

- all'**11,14%** nel **2018** e
- comunque, al **12%** nel **2019**.

Restava, invece, fermo il già previsto aumento dell'**aliquota Iva ordinaria** del **3%** (dal **22%** al **25%**) a partire **dal 2018**. La norma ha altresì previsto che la misura:

- dapprima avrebbe dovuto essere innalzata al **25,4%** nel **2019**,
- poi avrebbe dovuto essere ridotta al **24,9%** nel **2020** e
- successivamente avrebbe dovuto essere ancora aumentata al **25%** dal **2021**.

In questo *iter* di modifiche va annoverata anche la **legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 2, L. 205/2017)** che ha stabilito la **“totale” sterilizzazione** degli **aumenti** delle **aliquote Iva** previsti per l'anno **2018** e una **“parziale” sterilizzazione** per il **2019**. In tal modo, per l'anno 2018:

- l'aliquota **ordinaria** rimane fissa al **22%**;
- l'aliquota del **10%** **non** subisce alcun **incremento**.

Per gli **anni successivi** è previsto che:

- l'aliquota al 10% salirà:

1. di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (11,5%);
2. di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 (13%);

- l'aliquota al 22% aumenterà:

1. di 2,2 punti dal 1° gennaio 2019 (24,2%);
2. di ulteriori 0,7 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 (24,9%);
3. di 0,1 punti percentuali dal 1° gennaio 2021 (25%).

Assonime nella circolare 14/2018 afferma che gli **aumenti dell'Iva** di cui si è detto **potrebbero** essere **evitati** tramite futuri interventi legislativi diretti a reperire risorse di copertura che siano di ammontare almeno pari agli obiettivi fissati dalla manovra. Al riguardo, va sottolineato che *“i partiti che compongono il nuovo Governo si sono impegnati ad evitare i predetti aumenti, ritenendoli misure eccessivamente gravose per famiglie e imprese”*.

